

Formazione Maggioli

La disciplina delle incompatibilità per incarichi extra-istituzionali

Roma, 25 settembre 2017

Docente:

Valerio Sarcone

Funzionario Giuridico, Presidenza Consiglio dei Ministri.

Autore di pubblicazioni in materia

L'impegno professionale del lavoratore pubblico

- Lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dirigente o del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.
- Per questi motivi, la l. n. 190 del 2012 è intervenuta a modificare anche il regime dello svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici contenuto nell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Le innovazioni introdotte dalla legge n. 190/2012 e le indicazioni del Piano nazionale anticorruzione

- Appositi regolamenti (adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della l. n. 400 del 1988) dovrebbero individuare, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001; analoga previsione è contenuta nel comma 3 del citato decreto per il personale della magistratura e per gli avvocati e procuratori dello Stato.

L'impegno professionale del lavoratore pubblico

- Il rapporto di lavoro pubblico presuppone il dovere di esclusività della prestazione lavorativa del pubblico dipendente (art. 98 Cost.), al fine di garantire *l'imparzialità* ed il *buon andamento* dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.).
- L'impegno professionale del dipendente delle amministrazioni pubbliche deve essere teso al perseguimento del pubblico interesse assegnato dalla legge alla propria amministrazione.
- Il principio di esclusività si concretizza per il lavoratore pubblico nell'obbligo di dedicare interamente la propria attività lavorativa all'amministrazione di appartenenza o, comunque a quella presso la quale è in servizio (si pensi ai fuori ruolo o alle posizioni in comando).

Doverosità dell'esclusività

- Il principio dell'esclusività si giustifica con l'esigenza che il dipendente impieghi tutte le sue energie lavorative nel rapporto instaurato con l'amministrazione, per il migliore perseguimento degli interessi pubblici, evitando la possibilità di assumere incarichi che possano compromettere lo svolgimento delle mansioni assegnate. Eventuali attività aggiuntive caratterizzate da intensità, continuità e professionalità potrebbero, infatti, incidere sulla regolarità del servizio, sulla indipendenza del lavoratore e sul prestigio della P.A. (Corrado)
- Uno "sviamento" dell'impegno professionale verso attività extraistituzionali può comportare un decadimento della qualità lavorativa offerta dal dipendente e un conseguente danno per l'efficienza dell'amministrazione.

Deroghe all'esclusività

- Anche la disciplina delle incompatibilità nel pubblico impiego deve essere correttamente contemperata alla luce del principio, di rilevanza costituzionale, espresso dall'art. 3 Cost.: il principio di ragionevolezza, che consente di individuare le ipotesi in cui lo svolgimento di attività concomitanti da parte del pubblico dipendente è lecito perché sostanzialmente inidoneo ad arrecare pregiudizio agli interessi tutelati dalle norme di divieto.
- Benché, dunque, la regola sia quella della prestazione lavorativa univocamente resa dal pubblico dipendente all'amministrazione di appartenenza, possono esserci eccezioni ad essa che consentano, senza pregiudizi per il corretto perseguimento degli interessi pubblici, al medesimo di svolgere incarichi extraistituzionali, che possono rappresentare, altresì, occasioni di arricchimento professionale per il dipendente.

La norme fondamentali sull'incompatibilità nel pubblico impiego

- Art. 60, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente .

- Art. 61, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

Il divieto di cui all'articolo precedente non si applica nei casi di società cooperative .

- Art. 62, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

OMISSIS

La norme fondamentali sull'incompatibilità nel pubblico impiego

- Art. 63, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

L'impiegato che contravvenga ai divieti posti dagli artt. 60 e 62 viene diffidato dal Ministro o dal direttore generale competente, a cessare dalla situazione di incompatibilità.

La circostanza che l'impiegato abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.

Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l'incompatibilità sia cessata, l'impiegato decade dall'impiego.

La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro competente, sentito il Consiglio di amministrazione.

La norme fondamentali sull'incompatibilità nel pubblico impiego

- Art. 2, comma 1, lett. c), num. 7), legge 23 ottobre 1992, n. 421

OMISSIS

Sono regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:

OMISSIS

7) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;

La norme fondamentali sull'incompatibilità nel pubblico impiego

- Art. 1, comma 60, legge 23 dicembre 1996, n. 662

Al di fuori dei casi previsti al comma 56 [possibilità per i dipendenti in part-time di svolgere altra attività lavorativa e di iscriversi agli albi professionali], al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego.

La norme fondamentali sull'incompatibilità nel pubblico impiego

- Art. 1, comma 61, legge 23 dicembre 1996, n. 662

La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il restante personale, sempreché le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi in contraddittorio fra le parti.

La norme fondamentali sull'incompatibilità nel pubblico impiego

- Art. 1 legge 23 dicembre 1996, n. 662
V., anche, commi da 123 a 132
- Art. 39, legge 27 dicembre 1997, n. 449
V., anche, commi 27 e 28
- Circolari del Dipartimento della funzione pubblica
 - 12 febbraio 1997, n. 3
 - 18 luglio 1997, n. 6
 - 18 gennaio 2003, n. 182

La norme fondamentali sull'incompatibilità nel pubblico impiego

- Art. 53, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

come modificato da

- art. 1, comma 42, L. 6 novembre 2012, n. 190, lettere:
 - a)
 - b)
 - c)
 - d)
 - e)
 - f)
 - g)
 - l)

Dalla normativa si evince che

- il pubblico dipendente ha il dovere di prestare la propria attività lavorativa esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza;
- le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati con legge o da altre fonti normative, o che non siano preventivamente autorizzati;
- il pubblico dipendente è tenuto a chiedere l'autorizzazione, in via preventiva, all'amministrazione di appartenenza – fatte salve le deroghe previste nell'art. 53; l'autorizzazione deve essere rilasciata prima dell'espletamento dell'incarico (*contra*, vedi dopo);

Dalla normativa si evince che (circolare Min. Difesa prot. 11932 del 14/2/2006):

- il dipendente può essere autorizzato a svolgere attività extra-istituzionali, saltuarie e occasionali, espletate all'infuori dell'orario di lavoro, purché non si configurino situazioni di incompatibilità, di fatto o di diritto, o situazioni di conflitto di interesse, tali da pregiudicare gli interessi [pubblici] ed il buon andamento dell'Amministrazione.

Tipologie di incarichi extra-istituzionali

1. Assolutamente incompatibili con lo status di pubblico impiegato
2. Compatibili con lo status di pubblico impiegato, retribuiti, ma soggetti ad una preventiva autorizzazione
3. Compatibili con lo status di pubblico impiegato, gratuiti, ma soggetti ad una preventiva autorizzazione (tacita, salvo espresso diniego) a seguito di comunicazione del dipendente
4. Compatibili con la status di pubblico impiegato e non soggetti ad alcuna autorizzazione (comunicazione?) al dirigente competente

Incarichi extra-istituzionali assolutamente non compatibili

1. Esercizio di attività commerciali ed industriali;
2. esercizio di professioni;
3. assunzioni di impieghi alle dipendenze di enti pubblici e privati;
4. accettazione di cariche in società costituite a fini di lucro;
5. revisore contabile, salvo che per istituzioni pubbliche, enti pubblici, previa autorizzazione;
6. curatore fallimentare;
7. **... in generale ... attività o prestazioni che possano incidere negativamente sull'adempimento corretto e imparziale dei doveri d'ufficio.**

Incarichi extra-istituzionali assolutamente non compatibili

Art. 53, commi 3, 3-bis e 4, d.lgs. n. 165/2001

- Con appositi regolamenti sono individuati:
 - gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti;
 - *secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche* (comma introdotto dall'art. 1, comma 42, lett. a) della legge n. 190/2012).
- Nel caso in cui i regolamenti non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

Incarichi extra-istituzionali assolutamente non compatibili

Ipotesi di incompatibilità assoluta introdotta con l'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150

- Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

Incarichi compatibili con lo status di pubblico impiegato ma soggetti ad una preventiva autorizzazione

Art. 53, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

- Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

Incarichi compatibili con lo status di pubblico impiegato ma soggetti ad una preventiva autorizzazione

Art. 53, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

Le autorizzazioni all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente (ipotesi introdotta dall'art. 1, comma 42, lett. b), della legge n. 190/2012).

Incarichi compatibili con lo status di pubblico impiegato ma soggetti ad una preventiva autorizzazione

Art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001

I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (periodo introdotto dall'art. 1, comma 42, lett. c), della legge n. 190/2012).

Incarichi compatibili con lo status di pubblico impiegato ma soggetti ad una preventiva autorizzazione

Art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001

In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Incarichi compatibili con lo status di pubblico impiegato ma soggetti ad una preventiva autorizzazione

La necessità che vengano rappresentate e valutate situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziali è stata introdotta come onere a carico dell'amministrazione che rilascia l'autorizzazione. L'insussistenza di situazioni di conflitto deve essere attestata dall'amministrazione anche per quanto concerne i propri consulenti esterni i cui nomi, con relativa attestazione, dovranno essere pubblicati sulle banche dati dell'amministrazione e resi accessibili al pubblico per via telematica.

Naturalmente sul lavoratore pubblico incombe l'onere di portare a conoscenza del funzionario responsabile del rilascio della autorizzazione eventuali situazioni che potrebbero influire sul procedimento autorizzatorio dell'incarico.

Esempi di possibili conflitti di interesse

- Attività presso imprese fornitrici di beni e servizi ovvero aggiudicatarie di appalti di lavori o che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione di appartenenza;
- attività presso imprese destinatarie di permessi, concessioni, autorizzazioni o altri provvedimenti recanti utilità economiche emanati dall'Amministrazione di appartenenza;
- attività presso soggetti sottoposti alla vigilanza da parte dell'Amministrazione di appartenenza.

Incarichi non retribuiti. È necessaria l'autorizzazione?

- Secondo la circolare del Dip.to funzione pubblica 19 febbraio 1997, n. 3, «Le attività gratuite che siano espressione di diritti della personalità costituzionale garantiti, quali la libertà di associazione e la manifestazione del pensiero (per esempio, partecipazione ad associazioni, comitati scientifici, pubblicistica, relazioni per convegni, collaborazioni giornalistiche, ecc.) sono da ritenersi senz'altro esercitabili.
- Si tratta di attività che sono comunque consentite purché non interferiscano con le esigenze del servizio e che, se a titolo oneroso, sono assoggettate ad autorizzazione.
- Per altre attività svolte a titolo gratuito occorrerà valutare caso per caso la loro compatibilità con il rapporto di lavoro in essere per cui resta fermo l'obbligo di chiedere ugualmente la prescritta autorizzazione).

Incarichi non retribuiti. È necessaria l'autorizzazione?

- Secondo altri orientamenti il dipendente sarebbe tenuto a comunicare formalmente all'amministrazione anche l'attribuzione di incarichi gratuiti (v. comma 12, primo periodo dell'art. 53).
- In questi sembrerebbe poter essere sufficiente una comunicazione del dipendente (almeno 5 giorni prima dello svolgimento dell'incarico gratuito, salvo diverse, motivate, esigenze) al dirigente responsabile, affinché egli possa valutare l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e, se del caso, comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento dell'incarico.

Incarichi non retribuiti. È necessaria l'autorizzazione?

- Gli incarichi a titolo gratuito da comunicare all'amministrazione sdarebbero, peraltro, solo quelli che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all'interno dell'amministrazione di appartenenza (ad es., l'incarico di allenatore di bambini in una scuola calcio non sarebbe soggetto ad obbligo di comunicazione da parte di un funzionario amministrativo).

Incarichi compatibili con lo status di pubblico impiegato ma soggetti ad una preventiva autorizzazione

Parametri da valutare per l'attribuzione

- **Occasionalità della prestazione** (devono considerarsi tali quelle attività svolte in modo non ripetitivo, ad intervalli irregolari e prive dei caratteri della professionalità e delle continuità)
- **Compatibilità lavorativa** (deve essere valutata caso per caso, anche in ragione della specificità dell'Amministrazione di appartenenza. L'incarico deve essere svolto fuori dall'orario di lavoro – salvo deroghe in cui è previsto il recupero delle ore impiegate in attività extraistituzionali – e non deve pregiudicare l'integrità psico-fisica del dipendente)
- **Numero di incarichi già autorizzati**

Incarichi compatibili con lo status di pubblico impiegato ma soggetti ad una preventiva autorizzazione

Parametri da valutare per l'attribuzione

- **Compatibilità professionale** (l'incarico deve riguardare competenze coerenti con il bagaglio tecnico-professionale del dipendente, desumibili dalla notorietà scientifica, dottrinale o tecnica del medesimo)
- **Laboriosità** (i carichi di lavoro del dipendente devono essere adeguati – è senz'altro elemento dirimente, ad es., l'attribuzione di incarichi extraistituzionali a dipendenti continuamente richiamati per bassa produttività)

Incarichi compatibili con lo status di pubblico impiegato ma soggetti ad una preventiva autorizzazione

Procedimento per l'ottenimento dell'autorizzazione

1. Istanza del soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico all'Amministrazione di appartenenza (o presso la quale presta servizio) il dipendente,
o, in alternativa,
Istanza del dipendente all'Amministrazione.
2. Istruttoria dell'Amministrazione sull'istanza
 - valutazione di possibili conflitti di interesse;
 - valutazione dell'incarico da autorizzare in coerenza con i parametri prima specificati;
 - adozione del provvedimento autorizzatorio o diniego.

Incarichi compatibili con lo status di pubblico impiegato ma soggetti ad una preventiva autorizzazione

Procedimento per l'ottenimento dell'autorizzazione

1. Se l'incarico è attribuito da un'Amministrazione pubblica e l'Amministrazione di appartenenza del dipendente non si pronuncia entro 30 giorni (45 giorni se necessita intesa tra due amministrazioni – es. ipotesi di comando o fuori ruolo) si forma un silenzio assenso;
2. Se l'incarico è attribuito da un soggetto diverso (enti pubblici economici, soggetti formalmente privati), decorsi 30 giorni si forma un silenzio rigetto.

Incarichi compatibili con lo status di pubblico impiegato ma soggetti ad una preventiva autorizzazione

Conseguenze per la mancata autorizzazione

- Nell'ipotesi in cui il pubblico dipendente svolga l'incarico **senza autorizzazione** può **incorrere nella responsabilità disciplinare**, per essere venuto meno ad un obbligo nascente dal contratto che regola il rapporto di impiego; non potrà beneficiare del compenso dovuto per le prestazioni svolte e non autorizzate a favore di una pubblica amministrazione dovendo questo essere versato sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza, destinato ad incrementare il fondo di produttività.

Incarichi compatibili con lo status di pubblico impiegato ma soggetti ad una preventiva autorizzazione

Conseguenze per la mancata autorizzazione

- Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Incarichi compatibili con lo status di pubblico impiegato ma soggetti ad una preventiva autorizzazione

Conseguenze per la mancata autorizzazione

- Con la legge anticorruzione è stato aggiunto il **comma 7-bis nell'articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001**, introducendosi una nuova ipotesi di responsabilità amministrativa, soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti, a carico del dipendente che, non autorizzato, ha svolto l'incarico e che omette di devolvere al fondo della propria amministrazione il compenso indebitamente percepito.
- Questa disposizione si aggiunge al regime sanzionatorio già previsto a carico delle amministrazioni e degli enti pubblici economici e soggetti privati che conferiscono incarichi senza autorizzazioni.

Incarichi compatibili con lo status di pubblico impiegato ma soggetti ad una preventiva autorizzazione

Conseguenze per la mancata autorizzazione – Incarico attribuito da ente pubblico economico o soggetti privati

- Si applicherà, oltre alle sanzioni disciplinari e quelle per le eventuali violazioni tributarie e contributive, anche una sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici agli enti pubblici economici o ai soggetti privati che hanno indebitamente conferito l'incarico (art. 6, comma 1, d.l. 28 marzo 1997, n. 79).
- All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza.

Compatibili con la status di pubblico impiegato e non soggetti ad alcuna autorizzazione o comunicazione al dirigente competente

- Sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso, salvo quelli derivanti:
 - dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
 - dalla partecipazione a convegni e seminari;
 - da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
 - da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
 - da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
 - da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, docenza in generale e ricerca scientifica

Per concludere: cosa deve fare l'amministrazione

- Adottare decreti con i quali indicare le attività che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno (art. 1, legge n. 662/1996).
- Adottare appositi regolamenti (su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, sensi dell'art. 17, comma 2, della l. n. 400 del 1988) secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.
- Adottare criteri generali per disciplinare i criteri di conferimento e i criteri di autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali.

Le scadenze per le comunicazioni degli incarichi

Art. 53, comma 11, d.lgs. n. 165/2001 (come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. e), legge n. 190/2012.

- Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi retribuiti assegnati, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza del lavoratore l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

Le scadenze per le comunicazioni degli incarichi

Art. 53, commi 13 e 14, d.lgs. n. 165/2001 (come modificati dall'art. 1, comma 42, lett. f), legge n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 75/2017).

- Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
- Le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e **comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013**, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo.

Art. 15 d.lgs. n. 33/2013

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all' articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

Art. 15 d.lgs. n. 33/2013

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la **comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell' articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165** e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

Art. 15 d.lgs. n. 33/2013

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all' articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Le scadenze per le comunicazioni degli incarichi

Art. 53, commi 13 e 14, d.lgs. n. 165/2001 (come modificati dall'art. 1, comma 42, lett. f), legge n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 75/2017).

- Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli **elenchi dei propri consulenti** indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché **l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.**

Le scadenze per le comunicazioni degli incarichi

Art. 53, commi 13 e 14, d.lgs. n. 165/2001 (come modificati dall'art. 1, comma 42, lett. f), legge n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 75/2017).

- Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.